



## **Regolamento del Centro interdipartimentale per lo studio dei sistemi complessi (CISSC)**

[D.R. n. 316/2022 del 22 febbraio 2022 - Modifiche](#)

[D.R. n. 859/2015 del 7 luglio 2015 - Emanazione](#)

### Articolo 1

#### Finalità del CISSC

1. Il Centro interdipartimentale per lo studio dei sistemi complessi, in seguito indicato come CISSC, ha la finalità di potenziare, migliorare e proporre sinergie nei programmi di ricerca scientifica, formazione e disseminazione relativi allo studio dei sistemi complessi dotati di dinamiche non lineari. Particolare interesse riveste il settore biologico e biomedico, fisico, matematico e economico-demografico e di coordinare la gestione, il potenziamento e l'utilizzazione ottimale delle conoscenze disponibili nell'ambito del CISSC.

### Articolo 2

#### Dipartimenti promotori e afferenti

1. Afferiscono al CISSC i seguenti Dipartimenti: Dipartimento di Matematica, Dipartimento di Biologia, Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Informatica.

### Articolo 3

#### Normativa giuridica e amministrativa

1. Il CISSC si configura come un "centro di ricerca interdipartimentale", costituito in conformità all'art. 39 dello Statuto dell'Università e all'art. 130 del Regolamento generale di Ateneo.

### Articolo 4

#### Organi del CISSC

1. Sono organi di governo del CISSC:

- a) il Direttore;
- b) Il Consiglio.

## Articolo 5 Il Direttore

1. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio tra i professori ordinari, associati e i ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, con provata esperienza nell'ambito dello studio dei sistemi complessi, che fanno parte del Consiglio stesso, con le modalità previste dallo statuto per l'elezione del Direttore di dipartimento.
2. Il Direttore, nominato con decreto del Rettore, resta in carica tre anni accademici e non può essere rinominato consecutivamente più di una volta.
3. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori ordinari, associati e i ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno presenti nel Consiglio. Il Vicedirettore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza; la nomina del Vicedirettore è disposta con decreto rettorale.
4. Nel caso il Direttore si dimetta, ovvero eletto declini la designazione, ovvero cessi di far parte del Consiglio di uno dei dipartimenti afferenti, ovvero si preveda un suo impedimento o assenza per un periodo superiore a sei mesi, viene designato un nuovo Direttore.
5. Il Direttore rappresenta il CISSC, convoca e presiede il Consiglio, organizza il lavoro del personale messo a disposizione dai dipartimenti, promuove e coordina le attività e gli indirizzi del CISSC, predispose la relazione annuale sull'attività del CISSC che sottopone al Consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltrare ai dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria.

## Articolo 6 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del CISSC. È convocato e presieduto dal Direttore ed è composto dal personale docente afferente al CISSC, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione del CISSC e da una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi che svolgono eventualmente attività presso il centro. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del CISSC, con funzioni di segretario verbalizzante. Possono inoltre partecipare, su invito del Direttore, quali uditori senza diritto di voto, gli esperti esterni di cui al successivo art. 7, comma 4. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e, in quanto compatibili, le norme sul funzionamento degli organi collegiali di cui al Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per iniziativa del Direttore almeno due volte all'anno (una per semestre) e in via straordinaria per iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3. La convocazione contenente l'ordine del giorno (O.d.G.) stilato dal Direttore viene comunicata ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data della riunione e una copia dell'O.d.G. viene comunicata agli esperti esterni invitati e di norma affissa nei locali del CISSC.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni sono necessari i requisiti previsti dall'art. 51 dello Statuto dell'Università di Pisa. E' inoltre richiesta la partecipazione degli afferenti ad almeno il cinquanta per cento delle riunioni del Consiglio del CISSC, pena la decadenza dal Consiglio e dal CISSC.

5. Le votazioni suoi punti O.d.G. sono sempre palesi tranne per i casi previsti dalle leggi vigenti.

6. Il Consiglio determina i criteri per:

- a) l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature messe a disposizione del CISSC a scopi scientifici e didattici (art. 8);
- b) l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 9;
- c) l'impiego coordinato del personale messo a disposizione del CISSC;
- d) ogni altra materia prevista dalle leggi vigenti.

7. Le riunioni del Consiglio si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti.

#### Articolo 7

##### Adesione e recesso dal CISSC

1. Qualora un dipartimento intenda aderire al CISSC deve presentare motivata richiesta, approvata dal Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta, al Direttore del CISSC comprensiva dell'indicazioni delle risorse finanziarie, logistiche strumentali e di personale. Sull'adesione delibera il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del CISSC.

2. L'adesione di un docente al CISSC non comporta l'adesione del relativo dipartimento. Tale adesione è deliberata dal Consiglio del CISSC su richiesta motivata dell'interessato previo nulla osta del dipartimento di appartenenza.

3. Per il recesso si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Possono collaborare al Centro, a titolo gratuito, esperti esterni con una riconosciuta competenza scientifica nello studio dei sistemi complessi di cui all'art. 1. Gli esperti esterni sono nominati dal Consiglio del CISSC su proposta del Direttore o di altri componenti del Consiglio. Il collaboratore esterno può utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Centro per le finalità dello stesso, alle condizioni definite dal Consiglio del Centro e nel rispetto delle norme generali di Ateneo in vigore, anche in materia di sicurezza.

#### Articolo 8

##### Sede

1. La sede ufficiale del CISSC è costituita dai locali e dalle strutture comprese nell'edificio sede del Dipartimento di Matematica, Largo B. Pontecorvo n. 5.

## Articolo 9

### Risorse

1. Le fonti di finanziamento del CISSC sono costituite da contributi erogati o dai dipartimenti aderenti, o da enti (CNR ecc.) a seguito di apposite convenzioni oppure da coloro che usufruiscono delle strutture e delle attrezzature del CISSC.
2. Ulteriori contributi verranno proposti dal Consiglio del Centro, entro il quindici dicembre di ogni anno, in base ai fondi eventualmente resi disponibili dai docenti afferenti al CISSC e che ne hanno utilizzato le strutture. L'ammontare di tali contributi sarà determinato in base a parametri oggettivi stabiliti dal Consiglio.
3. Il CISSC ha a disposizione attrezzature e strumenti particolarmente delicati e non richiede quindi particolari competenze da parte degli aderenti.
4. Previo parere favorevole del Consiglio, il CISSC può proporre al dipartimento che ne cura la gestione amministrativa contabile la stipula di apposite convenzioni o contratti con enti e/o istituti di ricerca pubblici o privati che intendano usufruire dei servizi del CISSC.

## Articolo 10

### Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei propri componenti, è soggetto ai controlli previsti dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo ed è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Le modifiche al presente Regolamento, su proposta di un quinto dei componenti il Consiglio, seguono le stesse norme e procedure di cui al comma precedente.
3. Per quanto non previsto nel Regolamento si rinvia alle norme di legge, allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo.